

Al Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria
LORO SEDI

Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore – Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l'a.s. 2019/2020 l'Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima. Infatti, è notorio che senza l'assenso dell'interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, l'articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 (vigente ai sensi dell'art. 1, comma 10, CCNL 2016/2018) definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l'orario di insegnamento dei docenti: "L'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali." Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: "negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche".

Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l'orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l'articolo 22 della legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l'orario di insegnamento oltre l'orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: *"nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e **con il loro consenso**, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali"*. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18

settimanali) solo previo consenso da parte dell'interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni.

Si aggiunga che nemmeno l'art. 35, comma 1, della l. n. 289/2003 prevedeva la possibilità di superare il limite dell'orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che “le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”Le cattedre “sono ricondotte a 18 ore settimanali”, ma neanche questa norma prevede il superamento di detto limite.

L'art. 19 del d.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009), recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*”, ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch'esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “*I Dirigenti Scolastici ... attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, **con il loro consenso**, fino ad un massimo di 24 ore settimanali*”.

Anche se, la Nota MIUR prot. n. 422 del 18/3/2019 prevede che: “*Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore...*”, è opportuno ribadire che questa eventualità non è legittimata da alcuna norma vigente, tanto che, l'ancor più recente Nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019, conferma – inevitabilmente – che gli spezzoni oltre le 18 ore possono essere attribuiti, solo “***con il loro consenso***, ai docenti in servizio nella scuola medesima”.

Dunque l'obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme (non dalle Note!) sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all'assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il d.P.R. n. 81/2009.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro che avrebbero voluto trasferirsi o ottenere l'utilizzazione e/o l'assegnazione su posti che – in questo modo – vengono eliminati.

Ma è un danno anche per coloro a cui vengono assegnate ulteriori classi aggravandone gli impegni e peggiorando la didattica per studentesse e studenti.

Infine, è un danno anche per il personale docente precario che in tal modo vedrà ridursi ulteriormente le ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitanti di Base della Scuola

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si valuterà l'opportunità di presentare formale ricorso e patrocinare l'attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Rimanendo in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti